

CAPO E)

IANNELLI ENZO

GARBATI ALFREDO

DE LORENZO DOMENICO

PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI IN ORDINE A

Delitto di cui agli artt. 110 – 81 I cpv. – 323 – 479 – 378 – 368 c.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in tempi diversi, agendo il primo nella veste di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, il secondo ed il terzo in quella di Sostituti Procuratori Generali delegati alla trattazione del procedimento penale n. 2057/06/21, n. 1/07 R. Avoc. c.d. WHY NOT, in violazione delle norme di legge disciplinanti gli istituti processuali della avocazione (art. 372 c.p.p.) e della competenza (artt. 9 e ss.), nonché di quelle afferenti le attribuzioni, i compiti ed i doveri del P.M. (artt. 358 e 326 c.p.p.) e attraverso l'adozione di provvedimenti adottati sulla base di preventivi accordi interpersonali, antecedenti e susseguenti alla formalizzazione degli stessi, aventi contenuto difforme dalla realtà del substrato storico-fenomenico in essi rappresentato, si determinavano a disporre, prima, in data 15 gennaio 2008 lo stralcio della posizione dell'indagato Clemente MASTELLA dal procedimento avvocato e la costituzione di autonomo fascicolo processuale recante n. 1/2008 R.Avoc., quindi, a richiedere in data 3-4 marzo 2008 l'archiviazione della posizione del predetto per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. – richiesta che veniva recepita nel decreto del G.I.P. di Catanzaro del 1° aprile 2008.

In particolare.

1) Il dr. ENZO IANNELLI, agendo nella veste di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, in violazione delle disposizioni disciplinanti l'istituto dell'avocazione di cui all'art. 372 c.p.p. e la competenza per connessione di cui all'art. 12 lett.a) c.p.p., disponeva, con provvedimento datato 15 gennaio 2008, sulla base del fascicolo processuale pervenuto dalla Procura della Repubblica di Roma il 29 novembre 2007:

a) l'iscrizione in autonomo fascicolo processuale del nominativo di *MASTELLA CLEMENTE*, nato a Ceppaloni (BN) il 5/02/1947 per i reati di cui agli artt. 323, 110, 640 C.P. e L.195/74 art. 7 commessi in epoca anteriore e prossima al 14/10/2007,

- b) la cancellazione del nominativo predetto dal procedimento penale n. 1/07 R.Avoc.;
- c) l'assegnazione del relativo procedimento congiuntamente ai Consiglieri DE LORENZO e GARBATI;

proseguendo, quindi, nell'opera di parcellizzazione dell'unitario contesto investigativo originariamente modellatosi sulla base della fisiologica progressione di indagini e posto a fondamento delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p.;

e ciò nonostante che:

- sia dagli atti acquisiti al procedimento penale n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT al momento dell'avocazione, sia, successivamente, dal tenore di singoli atti di indagine, alcuni dei quali recepiti dall'Autorità avocante sulla base delle determinazioni "istruttorie" del P.M. di primo grado, nonché, ancora, dagli esiti dell'attività d'indagine esperita dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma fossero emersi plurimi elementi indiziari legittimanti l'originaria iscrizione del nominativo di Clemente MASTELLA nei termini di cui al provvedimento del 14 ottobre 2007 a firma del Pubblico Ministero dr. Luigi de MAGISTRIS, indicativi - tra l'altro - di una presunta partecipazione concorsuale del MASTELLA nei fatti-reato ipotizzati a carico di altri indagati, e tra questi, segnatamente, di Antonio SALADINO, vero e proprio centro di attrazione di un consistente filone investigativo dell'inchiesta WHY NOT;
- lo stesso Ufficio del P.M. di Roma, dopo avere escluso l'esistenza di elementi atti a radicare la competenza funzionale e territoriale dell'A.G. capitolina ed avere rilevato che la contestazione del concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p., imponeva di ritenere la connessione, ex art.12 lett. a) c.p.p., del procedimento trasmesso a Roma con il procedimento penale n. 2057/06/21 della Procura di Catanzaro, avesse, per tali ragioni e alla luce degli ulteriori elementi acquisiti, individuato la competenza per territorio dell'A.G. di Catanzaro ai sensi dell'art. 12 lett.a) c.p.p. e disposto la trasmissione dei relativi atti con provvedimento del 28 novembre 2007.

2) Successivamente, ALFREDO GARBATI e DOMENICO DE LORENZO, nell'esercizio delle loro funzioni di Sostituti Procuratori Generali designati alla trattazione del procedimento n. 2/07 R. Avoc. a carico di MASTELLA CLEMENTE, nato a Ceppaloni (BN) il 5/02/1947 per i reati di cui agli art. 323, 110, 640 C.P. e L.195/74 art. 7 commessi in epoca anteriore e prossima al 14/10/2007, originato da uno stralcio del procedimento penale n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT, n.1/08 R. Avoc., agendo in violazione delle disposizioni disciplinanti l'istituto dell'avocazione di cui all'art. 372 c.p.p., della competenza per connessione di cui all'art. 12 lett.a) c.p.p. e degli artt. 358 e 326 c.p.p., richiedevano con provvedimento del 3-4 marzo 2008, quindi a distanza di meno di cinquanta giorni dalle

determinazioni assunte in tema di iscrizione, "vistato" dal Procuratore Generale dottor IANNELLI, al Giudice per le Indagini Preliminari di Catanzaro l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 408 c.p.p., evidenziando in motivazione:

- che dalle emergenze specifiche versate agli atti del procedimento penale avvocato e costituite da:

- riferimenti contenuti nelle dichiarazioni di Caterina MERANTE rese nel verbale del 26 marzo 2007;
- conversazione telefonica intercettata del 10 marzo 2006 delle ore 08.59.35 intercorsa tra Antonio SALADINO e tale "Enza";
- conversazione telefonica numero progressivo 1726, intercettata in data 9 marzo 2006 alle ore 20.17.46 in uscita dall'utenza del SALADINO verso l'utenza telefonica 335.1282774 intestata alla CAMERA DEI DEPUTATI;
- conversazione contraddistinta dal progressivo 2274, effettuata in data 16.03.2006 alle ore 11.37 in uscita sulla utenza del Saladino ed in entrata sull'utenza telefonica 335 1282774 intestata alla Camera dei Deputati;
- esiti dell'attività consulenziale del Dr. Gioacchino GENCHI di cui alla relazione n. 12 del 25 luglio 2007;
- dichiarazioni rese da Giuseppe TURSI PRATO in data 11 ottobre 2007;
- esiti dell'attività d'indagine esperita dalla Procura della Repubblica di Roma;
- esiti dell'attività d'indagine esperita dalla Procura Generale di Catanzaro;
- acquisizioni documentali presso la sede di Roma della società cooperativa IL CAMPANILE NUOVO in data 25 ottobre 2007;
- esiti della consulenza contabile del 29 gennaio 2007 dei dott.ri MURACA, IIRITANO e TORALDO;

risultava *"con assoluta evidenza l'insussistenza di qualsivoglia elemento utile a proiettare in giudizio una sostenibile accusa a carico del Sen. MASTELLA"* per i reati per i quali vi era iscrizione;

- che la sollecitazione dei consulenti contabili al compimento di ulteriori indagini, trasfusa nella relazione del 29 gennaio 2008, appariva non pertinente all'ambito del procedimento e alla competenza dell'A.G. di Catanzaro e tale, *"se raccolta"*, da portare l'Ufficio *"fuori della propria legittimazione territoriale, e forse funzionale, senza neppure una possibilità di connessione per l'assenza, in radice, di attrattive ipotesi di reato"*,

laddove al contrario emergeva dal complesso degli elementi indiziari acquisiti al procedimento penale n. 2057/06/21 c.d. WHY NOT all'atto della iscrizione di Clemente MASTELLA e successivamente, in particolare:

- dal contenuto della nota informativa della Compagnia dei Carabinieri – N.O.R. di Lamezia Terme n.610/11-1 del 4 dicembre 2006;
- dal contenuto della nota informativa della Compagnia dei Carabinieri – N.O.R. di Lamezia Terme n.610/11-4 del 24 marzo 2006;
- dal contenuto dei verbali di trascrizione di intercettazioni di conversazioni telefoniche su utenze in uso ad Antonio SALADINO, trasfusi nelle note informative della Compagnia dei Carabinieri – N.O.R. di Lamezia Terme del 24 marzo 2006 e 11 aprile 2006;
- dal contenuto della conversazione del 10 marzo 2006 ore 08.59.35 intercorsa tra Antonio SALADINO e tale “Enza”; della conversazione telefonica progressivo 1726, del 9 marzo 2006 ore 20.17.46, in uscita dall'utenza del SALADINO verso l'utenza telefonica 335.1282774 intestata alla CAMERA DEI DEPUTATI; della conversazione telefonica progressivo 2274, del 16 marzo 2006 ore 11.37, in uscita dalla utenza del Saladino ed in entrata sull'utenza telefonica 335.1282774 intestata alla CAMERA DEI DEPUTATI;
- dalle dichiarazioni rese da Daniela MARSILI al Pubblico Ministero dr. de MAGISTRIS in data 22 gennaio 2007;
- dal contenuto delle agende e rubriche sequestrate al SALADINO con provvedimenti del Pubblico Ministero dr. de MAGISTRIS in data 6 febbraio e 12 marzo 2007;
- dalle dichiarazioni rese da Caterina MERANTE al Pubblico Ministero dr. de MAGISTRIS il 26/27 marzo 2007 e 24 aprile 2007;
- dai relativi riscontri compendiati nella nota informativa n. 495/22-06 del 7 maggio 2007 del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catanzaro;
- dalle dichiarazioni rese da Alessandro LACHIMIA in data 11 aprile 2007;
- dalle dichiarazioni rese da Lucia SIBIANO in data 16 aprile 2007;
- dalle dichiarazioni rese da Pasquale CITRIGNO in data 16 aprile 2007
- dalle dichiarazioni rese da Giancarlo FRANZE' in data 17 aprile e 9 maggio 2007;
- dalle dichiarazioni rese da Nadia DI DONNA in data 9 maggio 2007;
- dalle risultanze delle elaborazioni analitico-relazionali esperite dal CTU dr. Gioacchino GENCHI su dati di traffico telefonico; in particolare, dalle relazioni n. 8 del 9 luglio 2007 e n. 12 del 25 luglio 2007;

- dalle acquisizioni documentali effettuate presso enti pubblici e istituti bancari, nonché dagli esiti degli accertamenti di natura finanziaria e contabile esperiti dal CTU dr. Piero SAGONA;
- dalle dichiarazioni rese da Giuseppe TURSI PRATO al Pubblico Ministero di Catanzaro dr. de MAGISTRIS in data 11 ottobre 2007;
- dalle acquisizioni documentali effettuate presso la società cooperativa il CAMPANILE NUOVO in data 25 ottobre 2007;
- dagli esiti della relazione tecnica contabile dei consulenti Dott.ri MURACA, IIRITANO, TORALDO del 29 gennaio 2008;
- dagli esiti dell'attività di indagine della Procura della Repubblica di Roma (dichiarazioni di Giuseppe TURSI PRATO del 31 ottobre 2007; dichiarazioni di Caterina MERANTE del 14 novembre 2007; dichiarazioni di Giancarlo FRANZE' del 19 novembre 2007) e della stessa Procura Generale di Catanzaro (dichiarazioni di Caterina MERANTE del 21 novembre 2007, 3 e 5 gennaio 2008, 2 febbraio 2008; dichiarazioni di Simona SCARFONE del 14 gennaio 2008 e Alessandra MARONI del 14 gennaio 2008);
- dal contenuto di articoli di stampa acquisiti al procedimento in epoca successiva all'avocazione agevolmente riscontrabili;

l'esistenza di plurimi, significativi elementi funzionali alla doverosa iscrizione nel Registro degli "indagati" del nominativo di Clemente MASTELLA nei termini trasfusi nel provvedimento del 14 ottobre 2007 a firma del Pubblico Ministero assegnatario, elementi peraltro che, in relazione ai titoli di reato iscritti – anche nella forma della partecipazione concorsuale alle condotte antiggiuridiche ipotizzate a carico di Antonio SALADINO ed altri soggetti sottoposti ad indagine nel procedimento c.d. WHY NOT – ed alle stesse acquisizioni "istruttorie" intervenute nelle more, necessitavano di doverosi approfondimenti investigativi ulteriori, incompatibili, allo stato, con la definizione del procedimento mediante richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'art. 408 c.p.p.;

in tal modo operando:

- veniva avallata la tesi, contraria alla realtà dei fatti, di una vera e propria presa di interesse personale del Pubblico Ministero di primo grado originariamente delegato all'inchiesta WHY NOT, che avrebbe iscritto il nominativo del Ministro della Giustizia pro tempore nel Registro degli indagati a seguito della iniziativa cautelare, intervenuta esattamente un mese prima di detta iscrizione, dello stesso Ministro e dell'esercizio ripetuto dell'azione disciplinare nei suoi confronti, in un momento caratterizzato da ulteriori iniziative disciplinari in corso presso l'Ispettorato Generale;

- veniva all'uopo prospettata, contrariamente al vero, l'inesistenza di elementi atti, per un verso, a legittimare l'iscrizione nei termini indicati nell'originario provvedimento del 14 ottobre 2007 a firma del Pubblico Ministero dr. de MAGISTRIS, e per altro verso a dare impulso ad ulteriori investigazioni, doverose, necessarie e pertinenti, in relazione ai titoli di reato ipotizzati a carico del MASTELLA, sia in ottica monosoggettiva, sia in ottica plurisoggettiva;

di guisa che, nel mentre venivano formalizzati provvedimenti oggettivamente funzionali ad oscurare le tracce di plurimi segmenti della condotta di corruzione in atti giudiziari posta in essere, fra gli altri, dall'Avvocato Generale dottor Dolcino FAVI, ancora in servizio presso il Generale Ufficio di CATANZARO, si andava a concretizzare, di fatto:

-- una situazione di danno ingiusto nei confronti del P.M. già titolare dell'inchiesta WHY NOT, a carico del quale, peraltro, veniva implicitamente ed artificiosamente prospettata la decisione di iscrivere il nominativo di Clemente MASTELLA non per dovere procedimentale ma quale "reazione" alle iniziative disciplinari da questi assunte nella specifica qualità, in un contesto tale da rendere le relative determinazioni del Magistrato inquirente coerenti con l'ipotesi di reato ex art. 323 C.P., per come successivamente esplicitato dallo stesso Procuratore Generale di CATANZARO nella nota informativa del 23 maggio 2008, diretta all'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, nel corpo della quale si stigmatizzava, fra l'altro: a) la mancanza in atti di alcuna giustificazione della iscrizione del Ministro pro tempore MASTELLA nel registro delle persone indagate; b) la -conseguente- possibile violazione della norma incriminatrice cristallizzata sub art. 323 C.P. ad opera del P.M. di primo grado già titolare del procedimento penale n.2057/06/21, da individuarsi nelle determinazioni assunte circa la posizione dell'on.le MASTELLA funzionali ad arrecare allo stesso *«un danno ingiusto quale reazione delle iniziative ministeriali a carattere disciplinare»*;

-- una parallela situazione di ingiusto vantaggio nei confronti delle persone implicate nelle indagini preliminari, fra le quali, la persona del Ministro della Giustizia pro tempore, e più in generale i soggetti sottoposti ad indagine in prospettive concorsuali la cui progressione investigativa subiva inevitabili, quanto oggettive, ripercussioni negative dalla settorializzazione delle varie posizioni procedurali.

In CATANZARO, dal 15 gennaio 2008 al 3 marzo 2008.